



Accordo quadro di collaborazione

Tra

Tra l'Università di Napoli L'Orientale, con sede in via Chiatamone, 61/62 – 80121 Napoli, in persona del legale rappresentante, Prof. Roberto Tottoli, Rettore dell'Ateneo

e

Università Blida2 Ali Lounici Algeria

Considerato che

1. l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario;
2. l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e lo sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini;
3. l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", nell'ambito della promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e lo sviluppo del territorio in cui opera, ha istituito presso il Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati i seguenti Centri di ricerca: **LeItaLie** (Lessicografia dell'italoromanzo e delle lingue europee) che promuove ricerche lessicografiche sia nell'ambito della lingua italiana e dei dialetti d'Italia, e **ALMA** (Archivi Letterari, della Memoria e delle Arti), con finalità di recupero e valorizzazione del patrimonio archivistico letterario e culturale contemporaneo di Napoli e della Campania, nonché il **Corso di Lingua e Cultura italiana per stranieri**, con finalità di formazione per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

4. L'Università Blida2 Ali Lounici Algeria provvede alla conservazione, alla tutela e alla promozione del patrimonio documentario, e intraprendere studi scientifici sui fondi archivistici letterari ed artistici contemporanei;

5. l'Università di Napoli L'Orientale e l'Università Blida2 Ali Lounici Algeria, denominate di seguito "le Parti", hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere, e sono in particolare interessate alle azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio archivistico letterario e culturale contemporaneo;

Si conviene

Di sottoscrivere un Accordo quadro di collaborazione fondato sulle seguenti clausole:

Articolo 1

La collaborazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente Accordo quadro e da futuri Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.

Articolo 2

Le Parti nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione riguardo alle seguenti attività:

- Reperimento e acquisizione di singoli fondi archivistici;
- Promozione di conferenze, incontri, mostre, eventi in presenza e a distanza, rivolti a un ampio pubblico nell'ambito della terza missione;
- Promozioni di corsi, attività di ricerca, dottorati di ricerca, sostegni post dottorali, master;
- Supervisione di tesi di laurea e di dottorato su tematiche di interesse per le parti;
- Elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- Promozione tirocini e stage, borse di studio, riconoscimento di percorsi formativi (CFU) nel rispetto delle norme e procedure universitarie e altre attività inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo.



Articolo 3

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo (attualmente art.4) che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 4

Le Parti forniranno l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, realizzazione e accesso alle attività programmate.

Articolo 5

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui all'articolo 2 potrà essere stipulato di volta in volta un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

1. La descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. La durata dell'azione, programma o progetto;
3. Le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
4. La disciplina degli eventuali diritti di proprietà intellettuali;
5. I procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi.

Articolo 6

Le Parti elaboreranno programmi congiunti di attività da realizzare nell'ambito della cornice dettata dal presente Accordo quadro.

Ciascuna delle Parti, al fine dell'elaborazione dei programmi delle attività da realizzare, con atto successivo designa un proprio referente interno. L'eventuale sostituzione del referente dovrà essere comunicata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Ogni modifica, di qualsivoglia natura, che possa modificare il presente Accordo, come anche la sottoscrizione degli Accordi attuativi ai sensi dell'art. 4, sarà riservata ai legali rappresentanti delle Parti.

Articolo 7

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi della presente Convenzione, anche presso i locali dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

I dati trattati in esecuzione del presente accordo saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 9

Il presente Accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 10

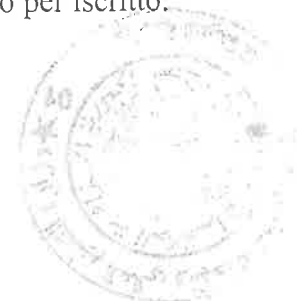
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un diverso obbligo e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e avrà **3 anni** di validità, con la possibilità di rinnovo a seguito di esplicito accordo tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe con almeno tre mesi di preavviso, senza pregiudizio delle azioni pendenti che dovranno essere portate a termine.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.



Articolo 12

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione quadro restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

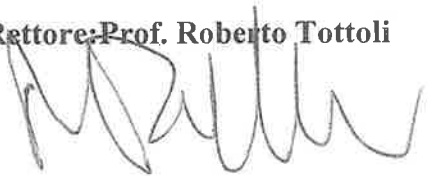
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Napoli

“L'Orientale”

Il Rettore: Prof. Roberto Tottoli



84.11.2025



Per l'Università Blida2

Il Rettore: Prof. KOURTEL Farid

Rappresentante legale

مدير جامعة البليدة 2
فريد كورتيل

